Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26 DICEMBRE 2018

Agli Uffici Sisma dei Comuni di:
Aci Catena - comune.acicatena@pec.it

Aci S. Antonio - comune-acisantantonio@legalmail.it

Acireale
protocollo.comune.acireale@pec.it
segreteriaarea5sisma@comune.acireale.ct.it
dirigentearea5sisma@comune.acireale.ct.it

Milo
protocollo@pec.comune.milo.ct.it
ufficiotecnico@pec.comune.milo.ct.it

Trecastagni
protocollo@pec.comune.trecastagni.ct.it
ufficio.sisma@comune.trecastagni.ct.it

Santa Venerina
protocollo@pec.comune.santavenerina.ct.it
utc@pec.comune.santavenerina.ct.it

Viagrande
protocollo@pec.comune.viagrande.ct.it
pulvirenti73@gmail.com

Zafferana Etnea
protocollo@pec.comune.zafferana-etnea.ct.it
casella.antonio.62@gmail.com

p.c. **Ai Sigg. collaboratori della Struttura Commissariale S.C.R.A.E. ed Invitalia**

***SEDE**: Via Felice Paradiso n. 55A, 95024 Acireale (CT)*
*Tel. **095 / 895 603** oppure **+39 338 664 9332***
***PEC**: comm.sisma2018ct@pec.governo.it - **Email**: segreteria@commissariosismaareaetnea.it*
***C.F.**: 900 657 30 872*
***Sito:** www.commissariosismaareaetnea.it*
***Facebook:** Struttura Commissariale Ricostruzione Area Etnea (@sisma2018)*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26 DICEMBRE 2018

CIRCOLARE N. 51 DEL 03/12/2025

Equiparazione tra l'iscrizione all'Anagrafe Antimafia e alla White List.

Per conoscenza si trasmette l'unito parere che, uniformemente alle indicazioni della giurisprudenza e dell'ANAC, conclude per l'equiparazione tra l'iscrizione all'Anagrafe Antimafia e alla White List.

Si ritiene opportuno che le imprese interessate curino comunque l'iscrizione all'Anagrafe Antimafia ferma restando l'equipollenza di cui sopra che consente la liquidazione dei SAL anche a fronte della mera iscrizione alla White List

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia

***SEDE**: Via Felice Paradiso n. 55A, 95024 Acireale (CT)*
*Tel. **095 / 895 603** oppure **+39 338 664 9332***
***PEC**: comm.sisma2018ct@pec.governo.it - **Email**: segreteria@commissariosismaareaetnea.it*
***C.F.**: 900 657 30 872*
***Sito:** www.commissariosismaareaetnea.it*
***Facebook:** Struttura Commissariale Ricostruzione Area Etnea (@sisma2018)*

Al Commissario straordinario
per la ricostruzione
dell'Area etnea (D.L. n. 32/2019)

Oggetto: richiesta di parere sulla problematica concernente l'equipollenza tra le iscrizioni all'anagrafe antimafia ed alle cc.dd. *white list* presso le Prefetture - UTG.

Rif. Vs. fg. n. 734 del 24.2.2025.

Con la nota in riferimento, la S. V. ha richiesto un parere in merito alla possibilità di considerare equipollenti, ai sensi di legge, le iscrizioni all'anagrafe antimafia ex art. 30 del D.L. n. 189/2016 ed agli specifici elenchi tenuti dalle Prefetture - UTG, ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della legge n. 190/2012 (le cc.dd. *white list*).

La richiesta muove da un contrasto interpretativo, che si è registrato tra la Struttura antimafia da un lato, la giurisprudenza amministrativa e l'ANAC dall'altro lato.

Secondo la nota del Ministero dell'Interno - Struttura per la prevenzione antimafia n. 354 del 29 gennaio 2025, infatti, "*sebbene entrambi gli strumenti condividano la medesima finalità di accelerare e rendere più efficaci i controlli antimafia, anticipando la verifica dei requisiti soggettivi degli operatori economici interessati*", e sebbene "*l'iscrizione venga parimenti disposta a seguito di accertamenti eseguiti inderogabilmente con le modalità dell'informazione antimafia*", "*la loro disciplina rimane comunque separata, in ragione delle differenti specifiche modalità che attengono alla relativa iscrizione, la quale non può, pertanto, essere considerata equipollente*".

Nello specifico, solo per le *white list* sarebbe prevista "*la possibilità di procedere all'affidamento senza il necessario preventivo perfezionamento dell'iscrizione*", sicché la Stazione appaltante potrebbe "*attivare il meccanismo sostitutivo dell'iscrizione mediante consultazione della BDNA*" e, decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 92 del Codice delle leggi antimafia, sarebbe

"legittimata comunque alla conclusione o all'approvazione dei contratti e sub-contratti, fatte salve le cautele di legge in caso di successivo diniego dell'iscrizione".

Di contro, ai sensi dell'art. 30 del D. L. n. 189/2016, come richiamato dal Protocollo di legalità della Struttura per la prevenzione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno, in difetto dell'iscrizione all'Anagrafe non sarebbe possibile *"né procedere all'affidamento di alcun tipo di contratto, sub-appalto o altro sub-contratto per le attività di ricostruzione espressamente richiamate dal predetto Protocollo"*, *"né beneficiare dei contributi pubblici previsti per la ricostruzione privata"*. Inoltre, l'iscrizione dovrebbe essere mantenuta *"per tutta la durata di esecuzione delle prestazioni contrattuali, senza soluzione di continuità"*, e sarebbe *"compito del soggetto aggiudicatore e del committente privato accertare l'iscrizione in corso di validità nei confronti dell'affidatario e dell'eventuale sub-affidatario"*. Qualora si tratti di una procedura ad evidenza pubblica, l'obbligo di iscrizione in Anagrafe, *"in quanto requisito di ordine generale attinente alla moralità professionale"*, dovrebbe *"essere espressamente indicato o richiamato nei relativi atti"*. Infine, l'iscrizione costituirebbe *"un presupposto essenziale per l'emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento del contributo pubblico per gli interventi di ricostruzione privata"*, sicché non si potrebbe *"procedere alla liquidazione dei SAL senza la preventiva verifica di tale requisito"*.

Da ultimo, a parere della Struttura, *"resta fermo che, qualora i predetti affidamenti pubblici o privati dovessero comportare il ricorso a lavori, servizi e forniture ricadenti tra le attività cc.dd. sensibili"*, anche parzialmente o anche se di carattere meramente accessorio rispetto alla prestazione principale oggetto dell'affidamento, *"i contraenti, subcontraenti e subappaltatori debbono essere iscritti negli specifici elenchi istituiti presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo delle province nella cui circoscrizione territoriale hanno stabilito la sede legale"*. Al contrario, qualora l'operatore sia già iscritto alla *white list*, *"dovrà obbligatoriamente richiedere l'iscrizione in Anagrafe, che, sulla scorta degli accertamenti antimafia già svolti, avverrà di diritto con una validità temporale pari a quella residua dell'iscrizione in white list"*.

In altri termini, a parere della Struttura, come sinteticamente illustrato dalla S. V. nella richiesta di parere in oggetto:

- nell'ipotesi di ricorso ai lavori per le cc.dd. "attività sensibili", ovverosia per tutte le attività attinenti alla ricostruzione, sia pubblica che privata, occorrerebbe la doppia iscrizione;
- per le altre attività, le imprese iscritte alle *white list* dovrebbero comunque richiedere l'iscrizione alla Struttura, che dovrebbe provvedere *de plano*;
- gli operatori economici interessati sarebbero comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento solo ove abbiano presentato domanda d'iscrizione, ma, nelle more, non sarebbe

possibile procedere all'affidamento ed alla successiva sottoscrizione dell'atto negoziale.

La S. V., dopo aver così sintetizzato le conclusioni della Struttura, ha sottolineato che, *"a parte la considerazione che il protocollo di legalità (...) è limitato all'aspetto relativo alla ricostruzione pubblica e non alla privata"*, *"sembra che le valutazioni espresse dalla Struttura non siano pienamente in sintonia, ma anzi talora confliggenti, con il parere espresso dall'ANAC e con la giurisprudenza ivi citata"*. Inoltre, *"nelle ordinanze ad oggi adottate è previsto che le imprese che operano nell'ambito della ricostruzione debbano essere iscritte all'Anagrafe, così come statuito dal D. L. n. 32/2019, non prevedendo alcunché in ordine all'iscrizione alla white list; laddove vi fosse corrispondenza tra le due iscrizioni, dovrebbe ritenersi che una qualsiasi delle due sia sufficiente per soddisfare i requisiti di legge ed occorrerebbe fornire chiarimenti in merito, atteso che non si è mai ritenuta sufficiente l'iscrizione alla white list né, ancor meno, si è ritenuta necessaria l'iscrizione a quest'ultima se iscritti all'Anagrafe"*.

La tesi interpretativa patrocinata dalla Struttura si pone in contrasto con la più recente giurisprudenza amministrativa, sia del Consiglio di Stato che del TAR di Catania, territorialmente competente per le controversie derivanti dalle attività di ricostruzione post-sisma, oltre che, in parte, con il parere di precontenzioso dell'ANAC n. 19/2025/L del 17 febbraio 2025.

In particolare, con la recentissima sentenza n. 00371/2025, il TAR di Catania, pur adottando una decisione in rito, ha espresso un *obiter dictum* attinente al merito della questione, lasciando intendere di aderire pienamente alle conclusioni espresse dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4308 del 14 maggio 2024.

Con tale decisione, il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha statuito che dal comma 6 dell'art. 30 del D. L. n. 189/2016 si desume che *"condizione per l'iscrizione all'anagrafe antimafia degli operatori economici che intendono acquisire commesse pubbliche destinate alla ricostruzione post sisma, è la verifica dei presupposti per il rilascio di informazione antimafia liberatoria, ai sensi degli artt. 90 e ss., D.lgs. n. 159/2011"*.

"Si tratta di comprendere, a questo punto, la natura dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 1, comma 52, L. n. 190/2012. Tale disposizione così recita: "52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco

di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco".

A parere del Consiglio di Stato, *"La white list, semplicemente, si risolve in una modalità particolare di effettuazione delle verifiche antimafia. L'iscrizione è un requisito di ordine generale che deve essere posseduto con continuità dal momento della presentazione della domanda per tutta la durata della procedura e nel corso della fase di esecuzione del contratto".*

"Questo Consiglio ha affermato che "le disposizioni relative all'iscrizione nella c.d. white list formano un corpo normativo unico con quelle dettate dal codice antimafia per le misure antimafia (comunicazioni ed informazioni), tanto che, come chiarisce l'art. 1, comma 52-bis, della l. n. 190 del 2012 introdotto dall'art. 29, comma 1, d.l. n. 90 del 2014 conv., con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, "l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per la quali essa è stata disposta" e ha altresì avvertito che "l'unicità e l'organicità del sistema normativo antimafia vietano all'interprete una lettura atomistica, frammentaria e non coordinata dei due sottosistemi - quello della c.d. white list e quello delle comunicazioni antimafia - che, limitandosi ad un criterio formalisticamente letterale e di c.d. stretta interpretazione, renda incoerente o addirittura vanifichi il sistema dei controlli antimafia ..." (Consiglio di Stato, Sez. III, 24 gennaio 2018, n. 492). Del resto, "l'iscrizione nella white list è ricollegata ad attività istruttoria della medesima tipologia e contenuto di quelle previste ai fini della relazione delle informative antimafia" (Consiglio di Stato, Sez. I, 1 febbraio 2019, n. 337)".

Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, *"Le due previsioni di cui si controverte, in definitiva, assolvono a identica funzione: la prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti". "Ebbene, posto che ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 30 comma 6, del D.L. 189/2016 è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del D.lgs. n. 159/2011 si siano concluse con esito liberatorio, è evidente che il requisito richiesto dalla lex specialis di gara (iscrizione in white list) era, nella sostanza, posseduto dall'operatore economico poi divenuto aggiudicatario".*

Nello stesso senso si è anche espresso il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, con la sentenza n. 15902 del 26 ottobre 2023, dove ha affermato che *"in disparte la differenza in punto di competenza (nell'un caso a decidere è una struttura ad hoc istituita presso il Ministero dell'Interno e nell'altro la Prefettura), le*

condizioni necessarie per l'iscrizione sia nella white list che all'Anagrafe antimafia citata sono le stesse, poiché anche l'art. 30, co. 6, cit. dispone espressamente che: "Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco ...; ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli artt. 90 e ss. del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio... Il presupposto comune ai fini della iscrizione in entrambi gli elenchi consiste, dunque, nella positiva verifica, tramite censimento dell'impresa sulla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'art. 96 D. Lgs. n. 159/2011, dell'assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co. 4 (ovvero dei presupposti per il rilascio della informazione antimafia liberatoria di cui all'art. 91 del medesimo decreto)".

"Ne consegue come, a prescindere dalla differente latitudine applicativa della menzionata Anagrafe antimafia e della c.d. white list, il requisito generale di partecipazione, consistente nella preventiva verifica della insussistenza di infiltrazioni mafiose nell'operatore economico, ben possa ritenersi integrato" (...) *"dalla iscrizione alternativa in uno dei predetti elenchi prevedenti pur sempre l'applicazione delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 159/2011 (cfr. in termini analoghi TAR Abruzzo, sez. I, n. 212/2020; mentre non rileva ai fini della presente decisione la sentenza del TAR Lazio, sez. II, n. 3385/23, poiché in quel caso c'era stata solo una richiesta di iscrizione e nessuna valutazione era stata ancora compiuta)".*

Il TAR capitolino ha aggiunto: *"Peraltro, a conferma dell'equipollenza delle due iscrizioni, c'è da considerare che l'art. 30 co. 7 D.L. 189/2016 prevede l'iscrizione "di diritto" per le imprese che già risultino essere inserite negli elenchi di cui all'art. 1 co. 52 l. 190/2012".*

"A questo primo argomento, basato sull'equivalenza tra le due iscrizioni, deve poi aggiungersi, in via assolutamente generale, che, secondo i principi di ispirazione di rango eurounitario, i documenti di gara vanno letti ed interpretati in funzione di assicurare, nel rispetto della tutela della concorrenza, la massima partecipazione delle imprese".

La tesi è stata sostanzialmente recepita nel parere di precontenzioso dell'ANAC n. 19/2025/L del 17 febbraio 2025.

Infatti, a parere dell'Autorità, premesso che il requisito *de quo* dev'essere inquadrato tra quelli di ordine generale e non tra quelli di idoneità professionale, occorre incentrare la questione sulla funzione assolta dai due istituti, che il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4308/2024 (confermativa della sentenza del TAR Lazio n. 15902/2023), ha qualificato come *"identica"*, ravvisandola nella *"prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata nel*

settore degli appalti" e rilevando che, *"in tutti e due i casi, l'antecedente è costituito dalle verifiche di cui al D. Lgs. n. 159 del 2011 e il conseguente è costituito dall'iscrizione all'elenco con effetto liberatorio ai fini della partecipazione alle gare"*.

Nel caso sottoposto all'esame del giudice amministrativo, *"è stato ritenuto che l'iscrizione di un operatore nell'Anagrafe antimafia degli esecutori fosse idonea a soddisfare il requisito (richiesto nel disciplinare) dell'iscrizione nella white list, atteso che il presupposto comune di entrambe è la positiva verifica dell'insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui agli artt. 90 ss. del D. Lgs. n. 159/29911"*; in quella sede, *"elementi a sostegno dell'equipollenza tra le due iscrizioni"* sono stati desunti anche: *"i) dall'art. 30, comma 7, del d.l. n. 186/2016, che prevede l'iscrizione di diritto degli operatori economici iscritti nelle white list di cui all'art. 1, commi 52 ss. della l. n. 190/2012, nell'Anagrafe, previa presentazione della relativa domanda; ii) dall'art. 119, comma 2, del d. lgs. n. 36/2023, che equipara le due iscrizioni a fini delle verifiche sull'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti dei subappaltatori"*.

A parere dell'ANAC, lo stesso principio è ravvisabile nella situazione inversa, verificatasi nel caso sottoposto alla sua attenzione, *"in cui la lex specialis richiede, ratione materiae, l'iscrizione (ovvero la presentazione della domanda di iscrizione) nell'Anagrafe antimafia ex art. 30 del d.l. n. 189/2016 e l'operatore abbia richiesto (ed ottenuto) l'iscrizione nelle white list"*.

A tal proposito, l'Autorità ha rilevato che *"sebbene"*, come evidenziato dalla Struttura antimafia con la nota n. 354/2025, *"l'ambito di applicazione, la disciplina, i soggetti competenti al rilascio e le conseguenze delle due iscrizioni siano differenti"*, si deve ritenere che *"diversi elementi depongano per l'applicazione del principio di equivalenza"* e, nello specifico:

- il comma 7 dell'art. 30 del D. L. n. 189/2016, secondo cui gli operatori economici iscritti in una delle *white list "sono iscritti di diritto nell'Anagrafe, previa presentazione della relativa domanda"*, prevede espressamente, per l'appunto, *"che l'iscrizione nelle white list comporta l'iscrizione di diritto all'Anagrafe antimafia, su domanda dell'interessato, senza che la Struttura di missione debba effettuare ulteriori controlli ex artt. 90 ss. del Codice Antimafia"*;
- *"anche le Linee guida di cui all'art. 30, comma 2, del D. L. n. 189/2016 prevedono, tra le procedure semplificate di iscrizione all'Anagrafe, quella "di diritto", riferendosi ai "soggetti inseriti nelle white list provinciali che facciano domanda di iscrizione all'Anagrafe, senza che si proceda a specifica istruttoria", disponendo anche che "ai sensi delle vigenti Linee – guida, si procede all'iscrizione in anagrafe dei soggetti censiti in BDNA con esito liberatorio" (cfr. Terze linee guida di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)"*;

- tale conclusione è l'unica rispettosa del *principio del risultato* di cui all'art. 1 del Codice dei contratti pubblici, il quale *"rappresenta il criterio interpretativo a cui ricorrere per risolvere i casi di contrasto tra il "dato formale" del pedissequo rispetto del bando e il "dato sostanziale" dell'idoneità delle partecipazioni dell'operatore economico (e dunque dell'interesse sostanziale dell'amministrazione alla spedita realizzazione del bene pubblico)" (Cons. Stato, 27 novembre 2024, n. 9510)*". Infatti, *"la prevalenza per gli aspetti sostanziali, rispetto a quelli puramente formali, è un canone che, nella specie, si traduce nella valutazione della sussistenza in concreto del requisito richiesto (correlato all'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa), che deve, dunque, essere interpretato applicando il predetto "principio del risultato". "Come pure sottolineato dalla giurisprudenza (TAR Campania, Napoli, 6 maggio 2024, n. 2959), "la declinazione del principio del risultato contenuta nel comma 4 appare quindi destinata ad avere un maggiore impatto sui comportamenti concreti delle amministrazioni, soprattutto con riguardo all'interpretazione ed applicazione delle regole di gara, dovendo entrambe le fasi essere ispirate al risultato finale perseguito dalla programmata operazione negoziale, di cui assume un profilo dirimente la sua destinazione teleologica"; seguendo la logica del "risultato", è dunque necessario optare per una "interpretazione delle disposizioni di gara teleologicamente orientata ad attuare la ratio sottesa alla programmata operazione amministrativa/negoziale complessivamente intesa"*.

Nel caso sottoposto all'esame dell'ANAC, peraltro relativo ad una questione insorta proprio nell'ambito della ricostruzione dell'area etnea danneggiata dal sisma del 26 dicembre 2018, è stato pertanto ritenuto che *"l'art. 7.2 del disciplinare di gara, nella parte in cui richiede "a pena di esclusione" l'iscrizione (o la presentazione della domanda di iscrizione) all'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30 del D. L. n. 189/2016, vada interpretato conformemente al principio del risultato, nel senso di ritenere soddisfatto il requisito sostanziale quando un operatore abbia richiesto l'iscrizione nella white list e nel corso dello svolgimento della procedura di gara abbia superato le verifiche finalizzate al rilascio dell'informativa antimafia, ottenendo sia l'iscrizione nella white list che nell'Anagrafe Antimafia"*. In quel caso, in particolare, l'operatore aveva presentato la domanda di iscrizione nella *white list* prima del termine di scadenza delle offerte, era stato poi ammesso nell'elenco della Prefettura di Messina nel corso dello svolgimento della procedura di gara e, infine, dopo la conclusione positiva dei controlli antimafia, era stato iscritto all'Anagrafe con validità temporale coincidente con la data di scadenza dell'iscrizione nella *white list*.

Si ritiene che le due iscrizioni siano sostanzialmente equipollenti, in quanto, alla luce del principio del risultato valorizzato dalla giurisprudenza amministrativa, l'identità della funzione e dei presupposti per le due iscrizioni non possono che prevalere sul dato formale costituito dalle diverse modalità d'iscrizione.

Come chiarito dal Consiglio di Stato, infatti, *"le due previsioni di cui si controverte, in definitiva, assolvono a identica funzione: la prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti"* (sent. n. 4308 del 14 maggio 2024). Inoltre, è identica anche l'attività istruttoria che giustifica l'iscrizione (*"del resto, l'iscrizione nella white list è ricollegata ad attività istruttoria della medesima tipologia e contenuto di quelle previste ai fini della relazione delle informative antimafia"*).

Il controllo sulla perdurante sussistenza dei presupposti per l'iscrizione è simile nei due casi, atteso che, per la *white list*, *"la prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco"* (*ibidem*, sent. n. 4308 del 14 maggio 2024).

È, pertanto, condivisibile ritenere che *"la white list, semplicemente, si risolve in una modalità particolare di effettuazione delle verifiche antimafia. L'iscrizione è un requisito di ordine generale che deve essere posseduto con continuità dal momento della presentazione della domanda per tutta la durata della procedura e nel corso della fase di esecuzione del contratto"* (*ib.*).

Ne consegue, alla stregua di quanto chiarito anche dal TAR del Lazio, *"come, a prescindere dalla differente latitudine applicativa della menzionata Anagrafe antimafia e della c.d. white list, il requisito generale di partecipazione, consistente nella preventiva verifica della insussistenza di infiltrazioni mafiose nell'operatore economico, ben possa ritenersi integrato"* (...) *"dalla iscrizione alternativa in uno dei predetti elenchi prevedenti pur sempre l'applicazione delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 159/2011"* (sent. n. 15902 del 26 ottobre 2023).

Non a caso, *"l'art. 30 co. 7 D.L. 189/2016 prevede l'iscrizione "di diritto" per le imprese che già risultino essere inserite negli elenchi di cui all'art. 1 co. 52 l. 190/2012"* (*ibidem*, sent. n. 15902/2023).

In altri termini, alla luce degli arresti giurisprudenziali più recenti del giudice amministrativo, non vi sono dubbi che l'iscrizione di un operatore nell'Anagrafe antimafia degli esecutori sia idonea a soddisfare il requisito dell'iscrizione nella *white list*.

Per l'attività della Struttura commissariale, peraltro, gli artt. 13 e 16 del D. L. n. 32/2019 prevedono solo l'iscrizione nell'Anagrafe nazionale ex art. 30 del D. L. n. 1889/2016, sicché *a fortiori* si deve ritenere, in adesione all'orientamento giurisprudenziale oramai dominante, che l'iscrizione in

Anagrafe sia idonea a soddisfare anche il requisito dell'iscrizione nella *white list*.

Viceversa, l'iscrizione nella *white list*, alla luce del parere di precontenzioso dell'ANAC n. 19/2025/L del 17 febbraio 2025, può essere assimilata all'iscrizione (ovvero alla presentazione della domanda di iscrizione) nell'Anagrafe antimafia ex art. 30 del D.L. n. 189/2016, giacché il comma 7 dell'art. 30 del D. L. n. 189/2016 e le successive Linee – guida, di cui al comma 2 della stessa disposizione, prevedono che gli operatori economici iscritti in una delle *white list* siano iscritti *"di diritto"* all'Anagrafe, previa presentazione della relativa domanda, *"senza che la Struttura di missione debba effettuare ulteriori controlli ex artt. 90 ss. del Codice Antimafia"*.

In questa diversa ipotesi, però, come chiarito dall'ANAC, *"il requisito sostanziale"* è soddisfatto *"quando un operatore abbia richiesto l'iscrizione nella white list"*, ma a condizione che *"nel corso dello svolgimento della procedura di gara abbia superato le verifiche finalizzate al rilascio dell'informativa antimafia, ottenendo sia l'iscrizione nella white list che nell'Anagrafe Antimafia"*.

Non è dunque condivisibile la tesi patrocinata dalla Struttura, secondo la quale in difetto dell'iscrizione all'Anagrafe non sarebbe possibile *"né procedere all'affidamento di alcun tipo di contratto, sub–appalto o altro sub–contratto per le attività di ricostruzione espressamente richiamate dal predetto Protocollo"*, *"né beneficiare dei contributi pubblici previsti per la ricostruzione privata"*, atteso che le due iscrizioni, per l'operatore che abbia già richiesto l'iscrizione nella *white list*, possono essere conseguite anche *"nel corso dello svolgimento della procedura di gara"*.

Peraltro, non appare ultroneo rilevare, da ultimo, che l'integrale adesione alla tesi della Struttura esporrebbe le Amministrazioni ad una sicura soccombenza in giudizio, con la conseguente condanna al pagamento delle (cospicue) spese di lite, essendosi il TAR Catania, territorialmente competente, già pronunciato *in subiecta materia*, ancorché con un lungo *obiter dictum* enunciato, in totale adesione alla posizione assunta dal Consiglio di Stato e dal TAR capitolino.

Nei sensi suesposti, in conclusione, è il parere degli scriventi.
Distinti saluti.
(*data e luogo delle firme digitali*)

I SOTTOSCRITTI

cons. Giuseppe di Pietro

GIUSEPPE DI PIETRO
03.03.2025 09:15:59
GMT+01:00

avv. Domenico Maimone

MAIMONE DOMENICO
Firmato digitalmente da MAIMONE DOMENICO
Data: 2025.03.04 10:37:50 +01'00'